



FOGLIO INFORMATIVO per la garanzia da ricevere denominata “Fideiussione”

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione	Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem” Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (n. 7)
indirizzo della sede legale:	Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 0522 326911
numero di fax	Fax:+39 0522 326000
sito internet:	www.credemfactor.it
indirizzo di posta elettronica	info@credemfactor.it
Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring	

Riservato all'Offerta Fuori Sede – da compilare con i dati del soggetto che entra in contatto con il cliente

Dipendente Credemfactor S.p.A.

Nome e Cognome.....

Qualifica.....

Riferimenti: Telefono.....E-mail.....

CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce il Factor, eventualmente in solido con altri nominativi e fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso Credemfactor dal debitore garantito e derivanti dall'operazione di factoring.

Questa garanzia è di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore garantito, fino all'importo massimo stabilito in contratto.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore garantito in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare al Factor le somme che il Factor deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio

C246	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO CARTECEO	€ 0
C247	SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
C248	SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO CARTECEO	€ 0
C249	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato

Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per operazioni di factoring a tempo determinato il fideiussore non può recedere, nel corso dell'operazione, dalla garanzia prestata che rimane valida ed efficace fino a quando al Factor non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto a Credemfactor SpA, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.



Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato

Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per operazioni di factoring a tempo indeterminato il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone notizia a Credemfactor SpA con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta da Credemfactor SpA solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore garantito in essere al momento in cui Credemfactor S.p.A. ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Giorni lavorativi 30 (che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto).

Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Relazioni Clientela della Capogruppo Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo di posta elettronica recweb@credem.it, o all'indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it. L'Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

Società di Factoring o Factor: oltre a CREDEMFACOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Debitore garantito/principale: è la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore dell'intermediario finanziario.

Creditore: è l'intermediario finanziario che vanta un credito verso il debitore principale.

Garante: è la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore dell'intermediario finanziario.

Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare all'intermediario finanziario nel caso di inadempimento del debitore principale.

Solidarietà tra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (intermediario finanziario) può rivolgersi a sua scelta a ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito garantito.

Regresso: è il potere che per legge ha il fideiussore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata, di agire nei confronti del debitore principale per ottenere il rimborso.

Surroga: il fideiussore che ha pagato il debito garantito subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "Factoring", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail, posta certificata) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.